

I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024

Allegato 2 al provvedimento n. 29949

omissis

PROCEDIMENTO N. I-857

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE N. 287 DEL 10 OTTOBRE 1990**

DAZN LIMITED

DAZN MEDIA SERVICES S.R.L.

30 OTTOBRE 2021

omissis

PROCEDIMENTO N. I-857**PROPOSTA DI IMPEGNI DA PARTE DI DAZN****I. NUMERO DEL PROCEDIMENTO**

Procedimento n. I-857

II. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. (congiuntamente, **DAZN**).

III. LA PRESUNTA INFRAZIONE

Con il provvedimento adottato nell'adunanza del 6 luglio 2021 (il **Provvedimento**) e notificato a DAZN lo scorso 8 luglio, codesta rispettabile Autorità ha avviato un'istruttoria (il **Procedimento**) in relazione all'ampliamento (il **Deal Memo**)¹ dell'accordo di distribuzione già in essere con TIM S.p.A. (**TIM**) per verificare la sussistenza di un'eventuale violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (**TFUE**). Contestualmente, l'Autorità ha ritenuto di avviare un sub-procedimento ex art. 14-*bis* della l. 287/90 (il **Subprocedimento**) volto a valutare l'opportunità dell'adozione di misure cautelari.

Il Provvedimento si concentra, in sostanza, su: i) l'esclusiva garantita a TIM ai sensi del Deal Memo che, *in thesi*, consentirebbe a quest'ultima di promuovere un'offerta non replicabile da parte dei suoi concorrenti (inclusente il servizio DAZN) con relativi effetti sul mercato della banda larga e della banda ultra – larga; e ii) il *favor* a beneficio di TIM (rispetto agli altri operatori di telecomunicazione) che discenderebbe dal Deal Memo in merito alle soluzioni tecniche da attuare al fine di garantire la qualità delle trasmissioni ed altresì evitare congestioni sulla rete alla luce del traffico atteso per l'inizio del Campionato di calcio di Serie A 2021 - 2022.

A seguito dell'interlocuzione con codesta rispettabile Autorità e della documentazione prodotta dalle Parti, con decisione assunta nell'adunanza del 27 luglio

¹ Il 27 gennaio 2021, DAZN e TIM hanno concordato di espandere l'ambito dell'accordo di distribuzione in essere, siglando il Deal Memo, la cui efficacia era condizionata all'ottenimento, da parte di DAZN, dei diritti di trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni turno di Campionato; tale condizione si è effettivamente realizzata il 26 marzo 2021, a seguito della decisione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A di assegnare a DAZN il Pacchetto 1 e il Pacchetto 3.

2021, notificata a DAZN il 28 luglio 2021, l’Autorità ha concluso il Subprocedimento stabilendo che “...[a]lla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del *periculum in mora*...”.

IV. I MERCATI INTERESSATI

Secondo il Provvedimento, i mercati rilevanti (tutti di dimensione nazionale) ai fini del Procedimento sarebbero:

- (a) il mercato per la vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay – tv*);
- (b) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso della rete fissa a banda larga e ultra – larga;
- (c) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra – larga;
- (d) il mercato sei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile.

V. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

DAZN ritiene che l’accordo con TIM non costituisca una restrizione della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Nell’interesse di un’efficiente ed efficace risoluzione della questione in esame e al fine di superare sin dal principio le preoccupazioni indicate nel Provvedimento, DAZN intende comunque proporre, con la presente, alcuni impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 (gli **Impegni**). L’attuazione degli Impegni, delineati sulla scorta delle misure proposte nell’ambito del Subprocedimento a seguito delle criticità rilevate dall’Autorità nel Provvedimento, è subordinata al loro accoglimento definitivo da parte di quest’ultima e conseguente chiusura del procedimento senza l’accertamento di alcuna infrazione e senza l’imposizione di alcuna sanzione.

Richiamando espressamente la documentazione già prodotta in atti anche con riferimento a quanto appena esposto, in un’ottica di massima collaborazione, DAZN propone, dunque, i seguenti Impegni che si ritiene siano idonei a far venire meno gli asseriti profili di illegittimità della pratica in questione. A tal proposito, si sottolinea che:

- i. la presente proposta di Impegni non può e non deve essere interpretata in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte di DAZN;
- ii. la decisione di proporre gli Impegni è motivata esclusivamente dalla volontà di DAZN di proporre soluzioni concrete e di tempestiva esecuzione, affinché le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità possano essere efficacemente eliminate;
- iii. la summenzionata proposta è condizionata alla decisione di accoglimento da parte dell'Autorità ai sensi, in particolare, dell'art. 14-ter, comma 1, della l. 287/1990, e, di conseguenza, alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione, né l'irrogazione di alcuna sanzione a carico di DAZN.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, DAZN², dunque, propone di dare attuazione agli Impegni alle condizioni e con le caratteristiche di seguito illustrate.

(A) Impegni strutturali

Non applicabile.

(B) Impegni comportamentali

DAZN propone di mettere in atto, al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la decisione dell'Autorità che li rende vincolanti (la **Decisione**) le sarà notificata, i seguenti Impegni:

² Come anche già indicato nelle precedenti comunicazioni trasmesse all'Autorità in relazione al Procedimento, DAZN Media Services S.r.l., essendo una *media agency* e svolgendo un'attività del tutto avulsa dalla fornitura del servizio OTT e l'operatività della relativa piattaforma, non ha nulla a che vedere con le criticità rilevate in sede di avvio del Procedimento. Pertanto, benché gli impegni siano proposti anche nel suo interesse e a suo beneficio, nella misura in cui questi venissero accolti dall'Autorità, DAZN Media Services S.r.l. non sarebbe vincolata agli stessi, non svolgendo alcun tipo di ruolo nella loro implementazione.

omissis

Impegno n. 1

DAZN si impegna a interpretare ed attuare l'attuale versione della clausola di cui alla lett. E. del Deal Memo³, con particolare riferimento alla definizione di "*TIM Residential Customer*", in maniera tale che TIM possa commercializzare il servizio DAZN in *bundle* col servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) anche ai clienti degli altri operatori autorizzati (*OAO*) a prescindere da, e quindi anche in assenza ovvero in caso di avvenuta cessazione di, un rapporto contrattuale con TIM per i servizi di connettività/accesso di rete fissa o mobile. DAZN si impegna a riflettere nei termini sopra indicati tale impostazione anche a livello contrattuale in occasione della sottoscrizione del *Longform Agreement* ovvero predisponendo una modifica *ad hoc* del testo del Deal Memo. Comprendiamo che TIM abbia assunto un analogo impegno al riguardo, oltre che un impegno correlato avente ad oggetto la propria condotta unilaterale.

Impegno n. 2

DAZN ritiene che l'attuale configurazione della durata del Deal Memo (nella sostanza, triennale) non impedisca, né tantomeno crei alcun disincentivo, ad alcuna delle parti, di partecipare alla prossima gara che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (*LNPA*) dovrà bandire in conformità con il D.Lgs. n. 9/2008. Ciò premesso, al fine di garantire la massima certezza e trasparenza interpretativa e applicativa e fugare ogni eventuale preoccupazione come prospettata nel Provvedimento di avvio DAZN si impegna ad eseguire la clausola di cui alla lett. D. del Deal Memo⁴, anche in forza di esplicito

3

omissis

4

omissis

omissis

emendamento, nel senso che:

i. al termine del triennio di diritti 2021 – 2024 il Deal Memo non è fonte di obblighi di partecipazione, né si estende automaticamente al successivo triennio (diritti 2024 – 2027), essendo TIM incondizionatamente libera di partecipare alla successiva gara (diritti 2024 – 2027), anche in concorrenza con DAZN, da sola ovvero in *partnership* con altri operatori e/o *players* attivi nei mercati interessati;

ii. solo nel caso in cui, all’esito della gara per i diritti del prossimo triennio organizzata dalla LNPA (2024 – 2027), DAZN risultasse nuovamente aggiudicataria dei diritti di trasmissione di 7 partite in esclusiva e di 3 in co-esclusiva per ogni giornata di Campionato di Serie A, il rapporto contrattuale attualmente in essere potrà proseguire, sempre che una delle due parti non decida di avvalersi della facoltà di recesso, in ragione dell’eventuale mancato raggiungimento, nel primo triennio, dei volumi-*target* di vendite individuati nel Deal Memo.

DAZN si impegna, altresì, a riflettere nei termini sopra indicati tale impostazione anche in occasione della sottoscrizione del *Longform Agreement* ovvero predisponendo una modifica *ad hoc* del testo del Deal Memo. Comprendiamo che TIM abbia assunto un analogo impegno al riguardo.

Impegno n. 3

DAZN si impegna a dare il proprio consenso alla modifica della clausola di cui alla lett. F.⁵, originariamente prevista al solo fine di non deprimere il valore dei contenuti nella fase di avvio della commercializzazione, affinché la medesima non rappresenti in alcun modo una limitazione alla facoltà di DAZN di offrire sconti e promozioni nella commercializzazione e distribuzione del proprio servizio. DAZN si impegna, pertanto, (i) a non dare attuazione e, comunque, (ii) a dare il proprio consenso ad espungere dal testo del Deal Memo ovvero (iii) a non inserire nel *Longform Agreement* l’attuale riferimento alle previsioni ivi contenute (omissis

omissis) che limitano la facoltà di DAZN di distribuire il proprio servizio, anche proponendo sconti e offerte promozionali.

omissis

5

omissis

Impegno n. 4

DAZN si impegna a non modificare il Deal Memo in maniera tale da comportare una riduzione dell'elenco dei dispositivi previsti alla Schedule 1, Part A, del Deal Memo medesimo nonché a prevedere nel *Long Form Agreement* ovvero in una modifica *ad hoc* del testo del Deal Memo una previsione di analogo tenore. DAZN si impegna, altresì, ad inserire, in accordo con TIM, nel *Long Form Agreement* ovvero in una modifica *ad hoc* del testo del Deal Memo, una previsione ai sensi della quale DAZN e TIM valuteranno l'eventuale inserimento di ulteriori dispositivi tramite i quali il servizio DAZN può essere fruito.

Impegno n. 5

DAZN conferma la propria intenzione di voler proseguire con il proprio modello di *business* basato sulla trasmissione degli eventi sportivi per il tramite della piattaforma OTT, respingendo le critiche, errate e strumentali, formulate da alcuni operatori circa le modalità (anche di funzionamento) e le tempistiche di distribuzione dei Set Top Box (*STB*). Ciò chiarito, DAZN ribadisce l'impegno, a cui ha già dato attuazione, a predisporre una funzione di *back-up* del proprio servizio OTT per consentire, in particolare agli abbonati DAZN che si trovano in aree con oggettivi limiti infrastrutturali relativamente alla rete internet con limitato accesso alla banda larga/ultra-larga, ossia, nelle c.d. aree bianche ovvero in aree assimilate (le *Aree Individuate*), di fruire (attraverso l'acquisto di un STB) del *back-up* automatico del servizio DAZN su piattaforma digitale terrestre unicamente in caso di effettivi problemi infrastrutturali⁶. A tal fine, DAZN ha concordato con TIM la fornitura da parte di quest'ultima di STB fino a 10.000-80.000 pezzi entro il 31 dicembre 2021, nonché di ulteriori 10.000-80.000 pezzi entro il 31 dicembre 2022; nella fase di avvio e anche in ragione delle perdurante carenza di *microchip* a livello internazionale, sarà, dunque, TIM a fornire i lotti iniziali di tali STB a DAZN. Nell'ambito del miglioramento della qualità del servizio OTT, DAZN si

⁶ I clienti di DAZN che si trovino nelle Aree Individuate potranno acquistare in via prioritaria un STB di DAZN (con *hardware* assimilabile a quello del set top box TimVision, anche in relazione alla possibile fruizione dei contenuti in modalità Multicast ma, evidentemente, senza le personalizzazioni di TIM e senza l'*app* TIMVision precaricata, e con connettività *internet* e DTT), che consentirà loro di fruire del *back-up* su digitale terrestre solo e unicamente in caso di effettivi problemi (con accesso solo mediante l'*app* DAZN ivi installata), senza, dunque, poter mai rappresentare un servizio commerciale *stand-alone* per detti clienti. I STB saranno resi disponibili per l'acquisto previa dimostrazione, almeno in una prima fase, della località di residenza del richiedente all'interno delle Aree Individuate, ovvero di trovarsi in località con analogo *deficit* infrastrutturale relativamente alla rete *internet* con limitato accesso a *internet* a banda larga/ultra-larga, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio DAZN. Si rammenta, peraltro, che, dal momento che DAZN dispone dei diritti per la trasmissione via digitale terrestre solo in relazione a 7 delle 10 partite del Campionato di Serie A (ossia, a quelle del cosiddetto Pacchetto 1), la soluzione di *back-up* sul DTT opera solo per tali partite (con l'ulteriore limitazione derivante dalla disponibilità di un solo canale DTT, da cui discende il fatto che, nel caso di più incontri disputati contestualmente, solo un incontro tra quelli contemporanei risulta disponibile sul DTT per il *back-up*, secondo le scelte editoriali di DAZN).

impegna, altresì, ad aumentare la qualità delle immagini trasmesse per il tramite, da un lato, dell'utilizzo del profilo HD 1080P su determinati dispositivi, tra i quali le *smart TV*, entro il 31 dicembre 2021.

Impegno n. 6

(a) DAZN ha dato seguito alla propria disponibilità a negoziare l'adozione del sistema *multicast* con gli OAO che ne hanno fatto (o che in futuro faranno) richiesta. In particolare, DAZN conferma il proprio impegno ad estendere progressivamente le funzionalità *multicast* su nuovi terminali e a nuovi operatori, a seconda del supporto fornito dai singoli OAO, ossia in particolare “...*DAZN conferma la piena disponibilità a negoziare l'adozione del Multicast con gli OAO che ne hanno fatto/faranno richiesta (e che confermino tale interesse con la condivisione di progetti concreti, al di là di richieste puramente formali), con la introduzione effettiva secondo una roadmap da definire tenendo conto della tipologia dei progetti dei singoli OAO coinvolti e del relativo avanzamento. Il rispetto di detta roadmap, inoltre, dipenderà anche dall'impegno in fase di attuazione degli OAO interessati. Non avendo DAZN significative esperienze precedenti in tema di Multicast, ulteriori elementi utili potranno discendere dalle attività in corso in relazione all'introduzione del Multicast con TIM...*”⁷.

Impegno n. 7

Come già comunicato in precedenza a codesta rispettabile Autorità, DAZN ha assicurato l'attivazione di tutte le *cache* della c.d. DAZN Edge concordate con i singoli OAO. In particolare, DAZN ha reso disponibili ai singoli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio dell'AGCOM, pari a circa il 15 per cento, ben 0-10 DAZN Edge *cache* con una capacità di 0-200 Gbps ciascuna per gestire sino a 0-2 Tbps di traffico. Al riguardo, si rileva che il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in audizione lo scorso 15 settembre presso la IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, ha affermato che “...*gli operatori hanno altresì confermato un crescente tasso di utilizzo delle DAZN Edge installate presso le proprie reti ...*”. In linea con quanto fatto sinora, DAZN si impegna, dunque, a proseguire nella gestione ottimale della propria struttura di DAZN Edge, perpetuando il dialogo con tutti gli OAO interessati e l'autorità di regolazione al fine di fornire il miglior

⁷ Comunicazione congiunta DAZN-TIM del 23 luglio 2021 depositata nell'ambito del Subprocedimento.

servizio possibile di cui beneficeranno, in ultima istanza, gli utenti finali.

VI. PERIODO DI VALIDITÀ E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

DAZN si impegna a porre in essere gli Impegni entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui le sarà notificata la Decisione.

Gli Impegni sopra elencati avranno una validità fino alla conclusione della stagione sportiva 2023 – 2024 (giugno 2024). Se ed in quanto l'accordo tra DAZN e TIM venisse rinnovato per il successivo triennio, questi Impegni, nella parte applicabile, si estenderanno per il corrispondente periodo.

VII. “VALUTAZIONE GIURIDICA” – GLI IMPEGNI SONO IDONEI AD ELIMINARE I PRESUNTI ASPETTI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Come meglio illustrato nell'ambito del procedimento n. I-857, DAZN ritiene che il Deal Memo sia conforme all'articolo 101 (1) del TFUE, in quanto non determina alcun effetto negativo rilevante sulla concorrenza, sia nel mercato delle *pay - TV*, sia nei mercati all'ingrosso dell'accesso ed al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni, con conseguente assenza di alcun impatto negativo sulle possibilità di scelta da parte del consumatore finale. Al contrario, il Deal Memo ha permesso l'entrata (*rectius*, l'espansione) di un nuovo concorrente in un mercato dominato da decenni dall'operatore satellitare, nonché un forte impulso alla diffusione alla fruizione dei servizi di *pay - TV* mediante innovazione tecnologica digitale.

Nonostante tale contesto, nell'interesse di un'efficiente ed efficace risoluzione della questione in esame e al fine di superare sin dall'inizio le preoccupazioni preliminari di cui al Provvedimento e permettere alle Parti di concentrarsi sull'offerta dei propri servizi, con la presente si intende proporre i suddetti Impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della Legge n. 287/90.

Gli Impegni proposti sono concreti, precisi, prontamente attuabili e facilmente verificabili, nonché di durata adeguata, stante la stretta correlazione con la durata dei diritti della LNPA oggetto di licenza a DAZN e del contratto di distribuzione con TIM; essi costituiscono, pertanto, misure che elimineranno in maniera chiara le criticità sollevate da codesta Autorità nel Provvedimento. In particolare:

con riferimento all'Impegno n. 1, DAZN ritiene che tale misura consenta di superare le

criticità sollevate da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento (in particolare, para. 55 e ss.), in merito al fatto che l'esclusiva garantita a TIM ai sensi del Deal Memo consentirebbe *in thesi* a quest'ultima di promuovere un'offerta non replicabile da parte dei suoi concorrenti (includente il servizio DAZN), con relativi effetti sul mercato della banda larga e della banda ultra – larga. Ciò, in quanto il servizio DAZN, da un lato, è sin dall'inizio disponibile per tutti gli utenti che dispongono di una connessione ad *internet* su rete fissa o mobile, a prescindere dal fornitore dei servizi di accesso, direttamente da DAZN; dall'altro, in quanto, con questo impegno, viene reso disponibile anche da TIM per tutti gli utenti che dispongono di una connessione ad *internet* su rete fissa o mobile, anche qui indipendentemente dall'operatore di accesso.

In buona sostanza, nulla di quanto contenuto nel Deal Memo ovvero, se del caso, nel *Long Form Agreement* limiterà un cliente di un qualsiasi OAO rispetto alla possibilità di avere sempre la libera scelta di acquistare separatamente i servizi di connettività dal servizio DAZN, con quanto ne consegue in termini di replicabilità dell'offerta di TIM;

in relazione all'Impegno n. 2, DAZN ritiene che tale misura sia idonea ad ulteriormente chiarire l'assenza di vincoli in vista delle strategie commerciali future e, in particolare, dell'eventuale partecipazione alla gara organizzata dalla LNPA per il triennio di diritti 2024 – 2027 con qualsivoglia modalità, *i.e.* in autonomia o in *partnership* (o simile accordo) con altri operatori e player del mercato. Invero, TIM è pienamente libera di partecipare alla gara in questione, sia da sola, sia in *partnership* con eventuali altri operatori interessati, in diretta concorrenza con DAZN; infatti, qualora TIM dovesse risultare vincitrice anche solo di uno dei pacchetti posti in gara, la relazione contrattuale con DAZN si scioglierebbe automaticamente in virtù del meccanismo contrattuale ivi previsto, in quanto la condizione sospensiva in relazione al secondo triennio prevista nel Deal Memo non potrebbe più essere soddisfatta;

per quanto concerne l'Impegno n. 3, DAZN ritiene tale misura perfettamente idonea a rimuovere anche l'unica possibile eventuale limitazione alla propria facoltà di offrire sconti e promozioni nella commercializzazione e distribuzione del proprio servizio contenuta nel Deal Memo;

in merito all'Impegno n. 4, DAZN ritiene grazie a questa misura di ulteriormente garantire che le già numerose eccezioni all'esclusiva a favore di TIM previste nel Deal Memo non potranno essere in alcun caso ridotte e, in parallelo, prevederà un meccanismo di possibile revisione dei dispositivi che potranno essere inseriti in tale categoria;

con riguardo all'Impegno n. 5, DAZN ritiene che la misura in parola sia adeguata ad assicurare principalmente agli utenti che si trovano nelle Aree Individuate la fruizione della funzione di *back-up* (a prescindere dall'operatore con cui il cliente accede alla rete

internet) per supplire per quanto possibile ai *deficit* infrastrutturali allo stato esistenti in Italia.

DAZN ritiene che la scelta del DTT sia la più efficiente, in quanto implica, tra l'altro, minori complicazioni e costi rispetto al DTH in termini di predisposizioni delle apparecchiature per la ricezione del segnale e, pertanto, è potenzialmente disponibile per una platea ben più ampia di quella disponibile col DTH (giacché le antenne per la ricezione DTT sono presenti in quasi tutte le abitazioni, mentre le parabole per la ricezione DTH sono meno diffuse e, ove mancanti, di installazione più complessa). Al contempo, tale soluzione – che si affianca come mero “paracadute” al servizio tradizionale offerto da DAZN - consente a quest'ultima di continuare a sviluppare miglioramenti inerenti alla propria piattaforma OTT a beneficio, in ultima istanza, degli utenti finali;

relativamente all'Impegno n. 6, DAZN ritiene, dunque, di proseguire nel solco tracciato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (**AGCom**) nel proprio Atto di Indirizzo recentemente adottato (Delibera n. 206/21/CONS), continuando a lavorare insieme agli OAO interessati per lo sviluppo del *multicast*. Sebbene per il cliente finale sia meno rilevante se la sua fruizione di un servizio avvenga in *multicast* o *unicast*, comprendiamo che, sul medio-lungo periodo, il *multicast* potrebbe consentire delle efficienze (a fronte, comunque, di investimenti da parte degli OAO). Resta fermo che DAZN continuerà, mediante la c.d. DAZN Edge e le CDN Global, a presidiare, in collaborazione con gli OAO, la fruizione *unicast* del proprio servizio, in coerenza con quanto previsto nell'Impegno n. 7;

per quanto riguarda l'Impegno n. 7, infine, DAZN ritiene di proseguire quanto sinora attuato in maniera soddisfacente, grazie alle interlocuzioni costanti, in particolare, con gli OAO interessati e l'autorità di regolazione, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e monitoraggio.

VIII. CONCLUSIONI

DAZN ritiene che gli Impegni proposti siano dettagliati, precisi, prontamente attuabili e facilmente verificabili, nonché di durata adeguata. Essi costituiscono una soluzione che eliminerà le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità nel Provvedimento, a beneficio ultimo dei clienti finali.

Tali Impegni proposti contengono alcune informazioni **confidenziali** che, se divulgate, potrebbero danneggiare DAZN. Per tale ragione, verrà trasmessa anche una versione non confidenziale degli Impegni ai fini della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in vista

omissis

del *market test*, una volta che essi saranno valutati come non manifestamente inadeguati dall'AGCM.

DAZN si impegna a fornire un aggiornamento a codesta rispettabile Autorità circa l'attuazione delle summenzionate misure su base semestrale per tutta la durata degli Impegni.

Da ultimo, laddove il contesto di riferimento dovesse subire mutamenti non trascurabili, DAZN si riserva il diritto di presentare all'Autorità apposita istanza di revisione degli impegni in parola.

Roma, 30 ottobre 2021



Avv. Gian Luca Zampa



Avv. Filippo Alberti